

## **SEZIONE IV – DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA**

### **Art. 66 – Oggetto e ambito di applicazione**

**1.** La presente Sezione disciplina le modalità di conferimento degli incarichi di collaborazione e di consulenza relativi all’Attività vincolata e all’Attività privata, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della Legge regionale Valle d’Aosta 14 novembre 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione) nonché della deliberazione di Giunta regionale del 22/5/2017, n. 622.

**2.** Le disposizioni contenute nella presente Sezione fanno eccezione alle regole per l’individuazione del contraente dettate nella parte III della Sezione II (dei contratti pubblici) e nella parte III della Sezione III (dei contratti privati) del Regolamento.

**3.** La presente Sezione non si applica al conferimento degli incarichi di collaborazione e di consulenza aventi ad oggetto i servizi attinenti all’architettura ed ingegneria ed a altri affidamenti qualificati come “contratti d’appalto” rilevanti ai fini dello svolgimento dell’Attività vincolata.

### **Art. 67 – Definizioni e presupposti**

**1.** Ai fini della presente Sezione, si intende per:

- a) “incarico di collaborazione”, l’incarico che si concreta in prestazioni di lavoro autonomo, personali e continuative, nel rispetto della normativa nazionale in materia di contratti di lavoro;
- b) “incarico di consulenza”, l’incarico che si concreta in prestazioni individuali di attività professionali, di norma occasionali, per il cui esercizio sono necessari l’iscrizione ad albi o ad elenchi ovvero il possesso di competenze specialistiche.

**2.** L’incarico di collaborazione e di consulenza è conferito, nel rispetto della procedura prevista nell’art. 68, a persone fisiche, a società semplici o ad associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività oggetto dell’incarico mediante contratti di lavoro autonomo disciplinati dagli articoli 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del codice civile. Il contratto è, di norma, stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica preferibilmente certificata.

### **Art. 68 – Procedura di conferimento**

**1.** Il conferimento dell’incarico di collaborazione e di consulenza è preceduto dalla pubblicazione nel Profilo del committente della Società e nel sito internet di Finaosta S.p.A. di un avviso volto a sollecitare la presentazione di manifestazioni di interesse.

**2.** L’avviso potrà essere finalizzato anche alla sola ricerca di mercato delle professionalità da comparare.

**3.** L'avviso deve indicare:

- a) l'oggetto ed eventualmente il compenso presunto dell'incarico determinato in base a valutazioni di congruità, anche sulla scorta di indagini di mercato;
- b) gli eventuali titoli e requisiti richiesti per il conferimento;
- c) la documentazione da allegare alla manifestazione di interesse, con particolare riguardo al *curriculum vitae* dettagliato ed a quella comprovante l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, ove richiesta, nonché l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 69;
- d) le modalità e il termine di presentazione della manifestazione di interesse; il termine minimo per la ricezione della manifestazione di interesse è di dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel Profilo del committente della Società; per motivi d'urgenza debitamente motivati nell'avviso, tale termine può essere ridotto a 5 giorni;
- e) altre eventuali informazioni.

**4.** Qualora i profili raccolti attraverso la pubblicazione dell'avviso non soddisfano le esigenze della Società, sarà possibile selezionare altri professionisti che non abbiano presentato la richiesta.

**5.** L'attribuzione dell'incarico avviene sulla base della valutazione comparativa delle manifestazioni di interesse mediante esame del *curriculum vitae* e svolgimento di un colloquio motivazionale, ove previsto nell'avviso; è possibile assumere alla base della valutazione comparativa anche il criterio del minor compenso richiedendo nell'avviso la formulazione di un'offerta economica nonché di ulteriori eventuali elementi previsti nell'avviso. Della valutazione comparativa e del suo esito è redatto processo verbale.

**6.** E' consentito il conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza in assenza della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1 e della valutazione comparativa di cui al comma 3:

- a) in caso di incarico di collaborazione e di consulenza di importo inferiore a 5.000 euro, al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA;
- b) quando vi è estrema urgenza della collaborazione e della consulenza, tale da non consentire il rispetto della procedura di conferimento di cui ai commi precedenti e purché le ragioni dell'estrema urgenza, debitamente motivate nell'atto di conferimento, non siano imputabili alla Società;
- c) qualora la collaborazione e la consulenza possano essere prestate unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'incarico consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
- d) in caso di assenza di richieste ammissibili;

- e) attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti e imprevedibili siano diventate necessarie per il completamento dell'incarico stesso.

**7.** L'atto di conferimento dell'incarico motiva in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati nel comma C.

#### **Art. 69 – Cause di esclusione**

1. Non possono essere conferiti incarichi di collaborazione e di consulenza a coloro che non posseggono i requisiti generali di cui all'art. 14, comma 2, lett. a), del Regolamento, se l'incarico è relativo all'Attività vincolata, o all'art. 44, comma 1, se l'incarico è relativo all'Attività privata.
2. In tema di modalità di dimostrazione e di verifica del possesso dei requisiti, si applica l'art. 15 del Regolamento, per quanto compatibile.

#### **Art. 70 – Pubblicità**

1. Nel Profilo del committente della Società sono pubblicate ed aggiornate mensilmente le seguenti informazioni relative agli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti in applicazione della procedura di cui all'art. 68:
  - a) la data e l'oggetto dell'atto di conferimento dell'incarico;
  - b) l'entità dei compensi pattuiti.
2. Nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione, gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano a quelle informazioni la cui pubblicazione nel Profilo del committente della Società sia già imposta dal Codice dei contratti pubblici e dalla normativa dettata in tema di trasparenza.